



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof.ssa Avv. A. Scotti – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta del 22 gennaio 2024, in relazione al ricorso n. 9838, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La presente controversia attiene al tema del non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi concernenti il corretto funzionamento della piattaforma di *trading on line* dell'Intermediario.

La Ricorrente, dopo aver presentato reclamo, cui l'Intermediario ha dato riscontro in maniera giudicata insoddisfacente, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. Questi, in sintesi, i fatti individuati come rilevanti ai fini della decisione.

2. Parte Ricorrente lamenta che, a causa di malfunzionamenti della nuova piattaforma di *trading on-line* introdotta dall'Intermediario nel maggio 2020, non è riuscita a impartire ordini di vendita dei *certificates* che deteneva in portafoglio, in due distinte occasioni, rispettivamente, il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.

Con riferimento al primo episodio di malfunzionamento, Parte Ricorrente, tra l'altro, specifica che:

- *“il giorno 19/5/2020 [sic] ho cercato di vendere alcuni titoli a maggior esposizione e volatilità detenuti in portafoglio. In particolare, all'apertura dei mercati e alle ore 9.05, è stato effettuato il primo di una serie di tentativi di vendita della quantità detenuta (8.000) del titolo isin LU2141148952 certificato a leva fissa long 7x che replicava l'andamento dell'indice MIBTEL, con valore di vendita pari ad euro 10,85, mediante utilizzo della piattaforma... interactive messa a disposizione dell'intermediario, per un controvalore di vendita pari ad euro 86.800. Tale piattaforma dopo il regolare accesso, non consentiva di operare sul titolo in parola (documentabile da video e foto acquisiti nei vari tentativi) e restituiva l'errore di "funzionalità non momentaneamente disponibile" invitando a contattare il servizio clienti. Il predetto servizio clienti, verosimilmente intasato di richieste, metteva in attesa l'utente anche per 15-20 minuti fino a cadere la linea o con avvio di intervista registrata sul gradimento del servizio”;*
- *“in relazione all'alta volatilità del titolo [...], ho cercato di operare più volte lo stesso giorno 19/5, chiedendo assistenza anche al mio consulente [...] per capire se poteva risolvere il problema con un suo intervento diretto presso la banca, oppure inviare l'ordine cartaceo a mezzo fax. Lo stesso consulente riferiva che era necessaria la mia firma in sua presenza presso l'ufficio e che quel giorno era comunque impegnato fuori sede per attività di consulenza nel territorio, suggerendo, pertanto, di rivolgermi al servizio clienti non potendo superare la problematica tecnica”;*
- *“in data 20/5 alle ore 10.47, dopo aver vanamente provato all'apertura dei mercati (video agli atti della scrivente), il sistema ha finalmente consentito di operare sul titolo e vendere le 8.000 quote detenute al prezzo di vendita di euro 8,2169, determinando un controvalore di vendita pari ad euro 65.735,20.*

L'impossibilità di operare su quel titolo tramite la piattaforma messa a disposizione dall'intermediario ha impedito, pertanto, di poter negoziare il titolo nel tempo intercorso (sia in vendita che in eventuale acquisto per mediare il prezzo), consentendomi di vendere tutta la quantità del titolo detenuto un giorno dopo al prezzo di euro 8,2169, maturando nel lasso di tempo oggetto dell'interruzione del servizio una perdita netta pari ad euro 21.064,80".

Con riferimento al secondo episodio di malfunzionamento, Parte Ricorrente, tra l'altro, specifica che:

- *“in data 31/5/2020, nel tentativo di operare la vendita del titolo isin DE000VN9AAB6 al prezzo di vendita 0.026, per un controvalore di vendita pari ad euro 26.000,00, la piattaforma [...] non consentiva di inserire quattro cifre decimali nel prezzo di vendita presentando errore. L'impedimento nella vendita si presentava anche con prezzo di vendita settato "al meglio" con errore "prezzo al meglio errato". Ho provato anche ad aggirare l'ostacolo inserendo il prezzo di vendita a 0,02 o 0,03 (per superare il limite della quattro cifre decimali), ma il sistema presentava errore di "scostamento prezzo maggiore del massimo", rilevando appunto uno scostamento di prezzo elevato rispetto al valore di mercato. A fronte di tali errori di sistema, ho provato a contattare più volte il servizio clienti il quale, dopo vari tentativi, mi riferisce che non poteva superare tali impedimenti tecnici in quanto operava su analoga piattaforma”;*
- *“contattato il consulente di zona [...] questi non era raggiungibile”;*
- *“gli impedimenti sopra indicati, senza alcuna preliminare comunicazione, sono stati sanati dall'intermediario solo nel pomeriggio del 5/6/2021 quando è stato possibile vendere l'intero lotto di 1.000.000 di quote inserendo un prezzo di vendita pari a 0.015, per un controvalore di vendita pari a euro 15.000 maturando, nel lasso temporale di impedimento tecnico, una perdita di euro 11.000”.*

A fronte dei fatti sopra esposti Parte Ricorrente muove doglianze riferibili alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, lamentando la violazione degli obblighi di diligenza e correttezza posti in capo all'Intermediario convenuto.

Parte Ricorrente, tra l'altro, specifica che:

- *“l’intermediario non hai mai negato le anomalie della propria piattaforma da me contestate, né ha informato la clientela che la nuova piattaforma avrebbe potuto avere un periodo di test tale da consigliare il non acquisto di titoli ad alto rischio ed esposizione”;*
- *“le motivazioni a discolpa addotte dall’intermediario, si fondono esclusivamente sul presunto utilizzo del fax per l’invio di ordini”, ma “il fax non è individuato nel documento contrattuale di adesione al servizio [...] quale strumento che “... consente di effettuare le operazioni descritte [...]” e “il servizio clienti, anche quando contattato dal mio consulente, non ha mai consigliato di inviare l’ordine di vendita a mezzo fax, informando che per problematiche tecniche “non era possibile vendere” il titolo”.*

In conclusione, Parte Ricorrente chiede il risarcimento del *“danno patrimoniale maturato”*, che quantifica in € 32.064.80, *“pari alla perdita di valore dei due titoli intervenuta nel lasso temporale del malfunzionamento della piattaforma”*.

3. L’Intermediario si è costituito nel presente procedimento nei termini prescritti dal Regolamento ACF, depositando deduzioni a sostegno della propria posizione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L’Intermediario in via pregiudiziale eccepisce, invocando l’inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il 17 ottobre 2022 divenuta effettiva la cessione, ex art. 58 del D. Lgs n. 385/93 (TUB), ad altra banca (“la Banca cessionaria”) del ramo d’azienda relativo alla rete dei consulenti finanziari e di tutti i rapporti giuridici della clientela ad essi collegata, tra cui quello di Parte Ricorrente. I clienti coinvolti sarebbero stati debitamente informati con una comunicazione *ad hoc* di modifica del contratto (onde ottenere la loro adesione) e con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel merito dei fatti occorsi l’Intermediario rappresenta, in particolare, che:

- *“aveva informato i clienti con due comunicazioni al loro indirizzo mail e quindi anche la Ricorrente, che nelle date di cui sopra vi sarebbero stati malfunzionamenti e sospensioni dei servizi, tra cui... Interactive, a causa dell’aggiornamento dei propri sistemi informatici e del passaggio alla nuova piattaforma tecnologica”;*

- Parte Ricorrente *“avrebbe dovuto effettuare gli ordini di vendita dei Titoli 1 e 2 tramite fax, come previsto dalla Lettera di manleva per l’esecuzione di ordini ed istruzioni inviate a mezzo telefax” e “non può pertanto addebitare alla Banca le conseguenze economiche della sua inerzia nel non aver inviato gli ordini di vendita tramite fax”;*
- *“l’art. 14 del Contratto Quadro prevede che: “in qualsiasi momento la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio... Interactive, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o la sicurezza. (...) È esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero all’Aderente tanto da eventuali sospensioni e/o interruzioni del Servizio effettuati ai sensi del comma 1, nonché da quelle sospensioni o interruzioni del Servizio... Interactive che fossero cagionati da malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di trasmissione/collegamento non imputabili alla Banca”.*

In conclusione, l’Intermediario chiede di *“dichiarare l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso”* e, nel merito, di *“rigettare, in ogni caso, tutte le pretese avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto”*.

4. La Ricorrente ha depositato deduzioni integrative in cui, quanto all’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva, Parte Ricorrente si rimette alla valutazione ACF, pur tenendo a precisare di aver inviato reclamo a titolo di *“costituzione in mora formalizzata”* il *“21.2.2022 prima della cessione del ramo aziendale”*.

Con riferimento al merito di quanto dedotto dall’Intermediario, Parte Ricorrente replica, tra, l’altro, che:

- *“in tutti i documenti indicati dalla Banca (1 a 7) non si evince alcuna indicazione afferente alla gestione degli ordini per la negoziazione in titoli a mezzo fax”;*
- *al “call center non hanno mai suggerito che l’utilizzo del fax avrebbe bypassato il problema tecnico”;*
- *“la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio... Interactive, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano*

- pregiudicare l'efficacia e/o la sicurezza...". Al riguardo si contesta che la piattaforma non era inibita all'accesso o sospesa o bloccata";*
- *in occasione di entrambi i malfunzionamenti "la piattaforma era on-line e si accedeva regolarmente" ma, per motivi non noti, era impossibile operare sui due strumenti in questione, mentre, invece, per altri strumenti finanziari non si registravano problemi tecnici;*
 - *"la quantità di mail, telefonate al consulente, e gli innumerevoli tentativi periodici di vani utilizzi della piattaforma, non si ritengono propri di inerzia";*
 - *"non risultano mai pervenute all'indirizzo mail della scrivente e, da quanto appreso dal consulente, nemmeno al proprio indirizzo mail nelle vesti di investitore";*
 - *i "due periodi da me contestati inerenti alle vendite del titolo 1 e 2 sono rispettivamente 19 e 20 maggio e dal 1 al 5 giugno, entrambi ricadenti al di fuori dei periodi di sospensione indicati nella comunicazione della banca (tra l'altro mai pervenuta)";*
 - *"in ordine alla data del 31/5/2020 (domenica), inerente al titolo 2 (isin DE000VN9AAB6), non si comprende oggi, a distanza di tempo, l'errore formale nella data di contestazione. Tuttavia, poiché "avvezza" (cit) ad operare in titoli, non mi sognerei di vendere un titolo a mercati chiusi. Ciò nondimeno, la Banca omette di specificare che, anche a mercati chiusi (come sempre avvenuto nella piattaforma...) l'ordine di acquisto/vendita è stato sempre recepito dalla piattaforma in attesa dell'apertura dei mercati, salvo non essere eseguito in caso di mancato incontro tra prezzo di vendita (offerta) e quotazione di mercato del titolo all'apertura e formazione del prezzo (domanda)";*
 - *"con la mail del 3/6, la scrivente dichiarava di "...aver tentato in data 31/5 (intendasi 1/6 nds) come del resto in data odierna" (3/6 data mail) che chiaramente lascia intendere ad un nuovo tentativo rispetto al precedente non andato a buon fine, denotando la volontà di aver voluto vendere in data 1/6, (2/6 Festa della Repubblica ufficio chiuso), e 3/6 tenuto conto delle condizioni di mercato avverse quel giorno (vds doc 18 Banca). Il fatto di non aver documentato ogni giorno, più volte al giorno, il tentativo di vendita mediante piattaforma, di per sé, non può essere considerato mancanza di volontà alla*

vendita o inerzia, e non può essere esimente di una irresponsabile e superficiale condotta della Banca nella gestione del servizio e del correlato danno procurato. Non vi è dubbio che il problema, ancorché non documentato ogni giorno con riprese o foto o mail, non fosse di temporanea inibizione all'accesso ma bensì di carenza congenita della nuova piattaforma che non aveva previsto la possibilità di inserire 4 cifre decimali nell'ordine”;

- *“inerzia che invece si riscontra gravemente colposa nella Banca che da dicembre 2019 - introduzione della nuova piattaforma autenticazione a due fattori – a giugno 2020, in qualità di operatore professionale, non ha: - risolto i problemi strutturali di funzionalità della piattaforma di trading on line, che non hanno verosimilmente coinvolto solo la scrivente; - chiuso la piattaforma di trading inibendo all'accesso i clienti fino alla completa risoluzione delle anomalie segnalate dalla scrivente (e non solo da me, atteso che il servizio clienti riferiva che le problematiche erano già note); - tutelato i propri clienti dai danni potenziali (nel mio caso sostanziali) che un servizio di trading on line claudicante potesse cagionare qualora utilizzato”.*

Parte Ricorrente segnala, inoltre, ulteriori episodi in cui si sono verificati analoghi malfunzionamenti, ma che non sono stati oggetto di rappresentazione nel ricorso odierno in quanto le operazioni che avrebbe voluto effettuare la cliente erano acquisti, da cui ha desistito.

5. L'Intermediario ha presentato memoria di replica con cui essenzialmente ribadisce quanto già sostenuto in sede di prime deduzioni.

Aggiunge, tuttavia, con specifico riferimento al secondo episodio in contestazione, che *“a diversità di quanto scritto [da Parte Ricorrente], la stessa non ha neanche tentato di inserire l'ordine di vendita del Titolo 2 né il 30.5.2020, né il 31.5.2020, né il 1.6.2020, né il 2.6.2020, come provato dai relativi log. I Log relativi al codice utente 03104AGPCY appartenente [a Parte Ricorrente] dimostrano infatti che nei giorni dal 30 maggio al 1° giugno 2020 la Ricorrente non si è collegata, mentre in data 2.6.2020, la stessa ha effettuato altre operazioni e non quella di vendita dei Titoli 2. Invece, in data 3.6.2020 la Ricorrente ha inserito l'ordine di vendita N. 322 alle ore 10:01 con limitazione di prezzo pari ad € 0,02; tale ordine è stato correttamente consegnato sul mercato SEDEX alle 10:01 sino alla chiusura della*

seduta avvenuta alle ore 17:30. Tra le 10:01 e le 17:30 i Titoli 2 non hanno mai toccato il prezzo indicato dalla cliente e, quindi, l'ordine non è stato eseguito. Pertanto, l'ordine non è stato eseguito solo perché il prezzo non è stato raggiunto dal mercato, come dimostra il grafico prezzi e non vi è stato alcun malfunzionamento". "La Banca ha quindi provato che la Ricorrente ha tentato di inserire l'ordine solo il 3.6.2020".

Sempre con riferimento al secondo episodio di malfunzionamenti l'Intermediario svolge talune considerazioni in materia di quantificazione del danno, rappresentando che *"da ultimo se anche il mercato avesse raggiunto il limite, i.e. € 0,02, la differenza rispetto al prezzo di eseguito del giorno 05.06 (€ 0,015) sarebbe stata di € 5.000 e non € 32.64,80, importo del presunto danno patrimoniale richiesto"*.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

2. Occorre, anzitutto, rilevare che l'eccezione di Parte resistente di carenza della propria legittimazione passiva in relazione all'intervenuta cessione del ramo d'azienda cui si riferisce il rapporto con Parte Ricorrente, risulta non condivisibile e non può essere accolta. Questo Collegio ha già ritenuto infondata un'analogha eccezione, valorizzando quanto disposto dall'art. 58, comma 5, del TUB, secondo cui *"i creditori ceduti hanno facoltà, entro i tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 [i.e.: "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"]*, di esigere dal cedente o dal cessionario *l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione e che, trascorso tale termine, il cessionario risponde in via esclusiva"* (cfr. Decisione ACF n. 7005, del 22 novembre 2023).

Ebbene, nel caso in decisione i tre mesi entro i quali i creditori potevano esigere l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione decorrevano dal 10 novembre 2022, data in cui è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo all'avvenuta cessione. Parte Ricorrente ha proposto reclamo il 21 febbraio 2022,

dunque attivandosi ben prima del richiamato termine di tre mesi, al fine di soddisfare il proprio credito risarcitorio.

3. Ciò premesso, passando al merito della controversia, occorre verificare la sussistenza delle asserite violazioni delle regole organizzative da parte dell'Intermediario.

Le doglianze di Parte Ricorrente vertono sull'impossibilità di inoltrare ordini di vendita per il tramite della piattaforma di *trading on-line* dell'Intermediario (nonché per il tramite del *call center*) a causa di malfunzionamenti della piattaforma occorsi in più date, due delle quali oggetto del ricorso ed associate a richieste risarcitorie.

Il malfunzionamento della piattaforma di *trading on line* risulta provato con riferimento al primo episodio contestato (19 maggio 2020, *certificates* LU2141148952). Al riguardo, l'Intermediario non ha, infatti, fornito alcuna prova del corretto funzionamento della propria piattaforma e, in generale, non ha fornito dati utili per una ricostruzione fattuale diversa da quella proposta da Parte Ricorrente. Al contrario, invece, Parte Ricorrente ha fornito una ricostruzione minuziosa di quanto lamentato accompagnata da documenti che costituiscono prova di evidenti anomalie nel funzionamento della piattaforma di *trading on-line*. In tal senso si può rinviare a quanto riportato dal Ricorrente in narrativa e in particolare ai *log* di connessione, alle evidenze di ordini eseguiti e ineseguiti, alle contabili e ai prezzi di mercato, etc., che provano l'accesso alla piattaforma e l'impossibilità di procedere alla vendita degli strumenti finanziari.

Né, in senso contrario, può trovare applicazione quanto invocato dall'Intermediario circa l'applicazione dell'art. 14 del contratto quadro, al fine di dimostrare che non fosse tenuto a garantire la possibilità di conferire ordini per vendere i *certificates*. La disposizione contrattuale non libera, ad avviso di questo Collegio, l'Intermediario dalla responsabilità per qualsivoglia disservizio, ma si limita a prevedere la possibilità di sospendere il servizio in presenza di particolari situazioni, mentre i malfunzionamenti richiamati sono solamente quelli non imputabili all'Intermediario stesso. D'altra parte, una completa esclusione di responsabilità per i disservizi non sarebbe compatibile con i principi generali dell'ordinamento di settore in materia di presidi organizzativi. Difatti, l'art. 21,

comma 1, lett. d), TUF, impone agli intermediari di *“disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”* e già con la comunicazione n. DI/30396 del 2000 (tuttora vigente nella parte relativa ai principi regolanti l’utilizzo degli strumenti informatici), la CONSOB aveva fatto presente che *“gli intermediari che prestano servizi di trading on line devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori [...]”*. Considerata la necessità di *“disporre di risorse e procedure... idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi”* (art. 21, comma 1, lett. d), TUF), *“può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato. In ogni caso è necessario che l’intermediario predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l’operatività”*.

Allo stesso modo, non è accoglibile la difesa basata sul fatto che l’Intermediario avrebbe avvertito anticipatamente dei disservizi, dal momento che le comunicazioni in atti non indicano alcuna sospensione o possibile problematicità delle operazioni di *trading* nel periodo in contestazione individuando, invece, altre date.

Per di più, Parte Ricorrente, una volta rilevato il malfunzionamento, si è attivata contattando il proprio consulente finanziario di riferimento, dimostrando altresì di aver più volte telefonato al servizio di *call center* senza ottenere risposta e l’Intermediario non smentisce tale circostanza. In proposito, non si può non richiamare quanto già statuito da questo Collegio in una decisione relativa ad una fattispecie analoga, in cui ha stabilito che l’Intermediario *“ha l’obbligo di far sì che i sistemi di home banking e trading on-line siano sempre correttamente funzionanti, dovendo oltretutto garantire anche – in caso di difettoso funzionamento – l’esistenza di sistemi di back up, ovvero possibilità per il cliente di operare anche attraverso modalità alternative* (Decisione ACF n. 2095, dell’11 dicembre 2019). Ciò, però, nel caso di specie, all’evidenza non è accaduto, non avendo la Ricorrente

potuto inserire gli ordini neppure telefonicamente attraverso il *call center* dell'intermediario.

Quanto, infine, all'ulteriore argomentazione proposta dall'Intermediario, ossia al fatto che Parte Ricorrente avrebbe dovuto trasmettere l'ordine via fax, si rileva che, da una parte, l'Intermediario non dimostra che l'ordine così trasmesso avrebbe potuto essere gestito in tempi rapidi e trasmesso all'intermediario esecutore, superando le difficoltà tecniche presenti nella piattaforma di *trading* e, dall'altra, la condotta richiesta pare esageratamente onerosa per essere esigibile, anche considerando che gli ordini via fax erano ammessi solo se inviati dall'ufficio promotori, che Parte Ricorrente riferisce l'assenza nella data di riferimento dall'ufficio del promotore e, in termini generali, che lo strumento così proposto, è, evidentemente, scarsamente idoneo a compensare i disservizi legati al malfunzionamenti di una piattaforma di *trading on-line*.

4. Altrettanto non può dirsi, invece, circa il malfunzionamento della piattaforma con riguardo al secondo episodio contestato (31 maggio 2020 / 1° giugno 2020, *certificates DE000VN9AAB6*). Qui l'Intermediario nega l'esistenza di malfunzionamenti e, soprattutto, contesta la circostanza che Parte Ricorrente abbia cercato di disporre ordini come lamentato, avendo, invece, inserito ordini di vendita sui *certificates* la prima volta solamente il 3 giugno 2020, che non hanno poi trovato esecuzione perché conferiti con un limite di prezzo non raggiunto dal mercato.

La documentazione allegata dall'Intermediario, in effetti, pare dimostrare anzitutto l'assenza di accessi alla piattaforma dal 30 maggio al 2 giugno da parte della Ricorrente, nonché la corretta ricezione dell'ordine di Parte Ricorrente alle ore 10:01.49 del 3 giugno 2020, con la contestuale trasmissione dello stesso all'intermediario Banca Imi S.p.a. per la negoziazione sul mercato. L'ordine non sembra essere stato eseguito in quanto non ha raggiunto il prezzo richiesto e non, quindi, per malfunzionamenti della piattaforma.

5. Ritenuta accertata, dunque, la responsabilità dell'Intermediario, per i motivi testé indicati, solo con riferimento al primo episodio di malfunzionamento della piattaforma *on line*, ossia, quello relativo ai *certificates* identificati dal codice isin LU2141148952, occorre ora procedere alla quantificazione del danno. Stanti le evidenze in atti, il risarcimento del danno va determinato in 21.064,80 euro (oltre a

rivalutazione e interessi), pari alla differenza tra il controvalore degli 8.000 *certificates* LU2141148952 in portafoglio al prezzo del 19 maggio 2020 (86.800,00 euro) e il controvalore degli stessi titoli il 20 maggio 2020 quando è stata effettuata la vendita (65.735,20 euro).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva rivalutata di euro 24.477,30, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato Regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi